



# COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

**APPALTO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE  
DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE  
DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE' DI  
ARCISATE**

**PERIODO DAL 1 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento, in regime d'appalto, delle prestazioni inerenti l'attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 attraverso l'affidamento del servizio di pulizia dei locali siti presso l'asilo nido del comune di Arcisate – sito in via Sauro ad Arcisate e lavanderia.
2. Le obbligazioni concernenti sia l'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia il servizio di pulizia che lavanderia, dovranno adempiersi secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato.
3. Il soggetto aggiudicatario dell'appalto (definito "appaltatore") verrà individuato a seguito di procedura ai sensi dell'art. 5 della L.N. 381/91 riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991, e i rapporti contrattuali tra le parti verranno regolati mediante convenzione in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 5 della legge n. 381/1991.
4. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato. Su di esso gravano altresì tutti gli obblighi derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

### Articolo 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è fissata in mesi 30: dallo 01.07.2018 al 31.12.2020.
2. Qualora dopo la scadenza della convenzione, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'appaltatore è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre al canone di appalto è riconosciuto all'Appaltatore.
4. Sono fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso previste dagli articoli 30, 31 e 33 del presente capitolato.

### Articolo 3 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 198.678.60, iva di legge esclusa, di cui € 162.806,075 oltre iva per servizi relativi al periodo 01 Luglio 2018 al 31 dicembre 2020 ed € 35.872,525 oltre iva quale importo presunto per eventuale proroga.

***L'importo a base di gara oggetto di ribasso è pari ad € 162.806,075 oltre iva. Gli oneri di sicurezza non oggetto di ribasso sono pari ad € 220,00.***

2. L'importo contrattuale è pari alla risultante dell'applicazione della percentuale di ribasso formulata dal soggetto aggiudicatario sull'importo a base d'asta sopra citato oltre ad oneri di sicurezza. L'importo contrattuale retribuisce in maniera esaustiva tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente a carico dell'appaltatore.
3. L'importo a base di gara è stato calcolato sulla base dell'analisi dei costi di cui all'allegato "A" al presente capitolato, redatto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50//2016 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
4. Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono a carico dell'aggiudicatario e sono compresi nell'importo contrattuale determinato ai sensi del comma primo del presente articolo.
5. L'appalto è aggiudicato e contabilizzato a corpo. L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuite alle singole prestazioni.
6. L'importo contrattuale retribuisce l'appaltatore di tutte le prestazioni su di esso gravanti sia in relazione all'attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sia in relazione alle prestazioni di pulizia dei locali dell'asilo.

## PARTE II – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO

### Articolo 4 - Prestazioni a carico dell'appaltatore

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
  - a) garantire l'assunzione presso la cooperativa aggiudicataria o, in caso di consorzio, presso il consorzio stesso o uno dei soggetti consorziati, per un periodo di tempo non inferiore a 36 mesi continuativi, di una persona svantaggiata a tempo pieno o di due persone svantaggiate a tempo parziale (le quali dovranno svolgere complessivamente un numero di ore lavorative equivalente all'orario a tempo pieno), i cui nominativi siano stati concordati con l'Ente appaltante;
  - b) applicare ai lavoratori svantaggiati assunti ai sensi delle lettere a) di cui sopra, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL dei dipendenti delle Cooperative Sociali;
  - c) predisporre, attuare e gestire i progetti personalizzati di inserimento lavorativo, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;
  - d) nominare un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi;
  - e) trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni indicate nell'art. 6 del presente capitolato;
  - f) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone svantaggiate inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa in materia di tutela dei personali di cui al D.Lgs. 196/2003;
  - g) attuare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio.
2. Gli inserimenti lavorativi di cui alle lettere a) del precedente comma, devono essere effettuati mediante assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto.
3. I nominativi delle persone svantaggiate da assumere di cui alle lettere a) del primo comma, saranno decisi di comune accordo dal Comune e dalla cooperativa aggiudicataria.
4. L'inquadramento professionale dei soggetti svantaggiati di cui alle lettere a) del primo comma, e le attività lavorative che essi svolgeranno nell'ambito della cooperativa, dovranno essere oggetto di accordo tra l'appaltatore e l'Ente.

### Articolo 5 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

1. La cooperativa aggiudicataria è tenuta a predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata, in ottemperanza alle proposte progettuali formulate in sede di offerta tecnica.
2. Almeno 10 giorni prima dell'assunzione del lavoratore svantaggiato la cooperativa deve presentare alla stazione appaltante un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo, che deve essere approvato dall'ente appaltante.
3. La cooperativa aggiudicataria nomina un Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa, e sarà il referente per il Comune in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.
4. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

### Articolo 6 - Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria

L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto/della concessione/dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave”.

### Articolo 7 - Comunicazioni periodiche inerenti l'inserimento lavorativo

1. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante le seguenti relazioni periodiche:
  - a) entro 30 giorni dalla data prevista per ciascun inserimento lavorativo, idonea documentazione

attestante l'effettiva assunzione della/e persona/e svantaggiata/e, il cui nominativo è stato concordato con la stazione appaltante;

- b) una relazione semestrale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo;
- c) entro 30 giorni dal termine del periodo di inserimento lavorativo una relazione riepilogativa generale relativa al raggiungimento dell'obiettivo sociale di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

### PARTE III – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO DI PULIZIA

#### **Articolo 8 - Prestazioni a carico dell'aggiudicatario inerenti il servizio di pulizia e lavanderia**

1. Sono a totale carico del prestatore del servizio le seguenti obbligazioni principali relative all'espletamento del servizio di pulizia:
  - a) effettuare il servizio di pulizia dei locali dell'ente ed il servizio lavanderia secondo le modalità di esecuzione indicate nell'art. 8 del presente capitolato e comunque dal lunedì al venerdì per un numero minimo di 14 ore al giorno;
  - b) effettuare la raccolta dei rifiuti tenendo conto dello smaltimento differenziato della carta ed altri rifiuti speciali (toner, etc...) nel rispetto della normativa vigente in materia;
  - c) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL dei dipendenti delle cooperative sociali, ovvero per rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, corrispondere un trattamento economico non inferiore ai compensi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
  - c) utilizzare soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91;
  - d) applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale;
  - e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro e predisporre il piano di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
  - f) trasmettere alla stazione appaltante le comunicazioni indicate nell'art. 15 del presente capitolato;
  - g) nominare un referente della cooperativa per l'attività inerente il servizio di pulizia.

#### **Articolo 9 - Attività di coordinamento**

1. Deve essere presente almeno un coordinatore che sia responsabile degli inserimenti lavorativi e dei relativi progetti nonché dell'organizzazione, dell'equipe degli operatori e del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni del Comune e in sinergia con gli interventi programmati dal Servizio Sociale Comunale. Il coordinatore deve essere reperibile minimamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed in possesso di un numero di reperibilità con telefono cellulare. Personale richiesto: n. 1 coordinatore avente esperienza professionale nella mansione richiesta di almeno 2 anni.

2. L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune con una periodicità di mesi 6 (sei) una relazione sull'andamento tecnico della gestione del/i servizio/i necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio, saranno concordati fra i due contraenti.

3. In caso di necessità e su richiesta di una delle parti la ditta si rende disponibile per incontri di programmazione e verifica con il proprio personale e il responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune.

#### **Articolo 10 - Modalità di esecuzione del servizio**

1. L'esecuzione dell'attività di pulizia dovrà essere svolta dal lunedì al venerdì e per minimo 15 ore al giorno (in fasce orarie da concordare con il Responsabile dei Servizi alla Persona dell'ente o da un suo delegato secondo le esigenze del servizio ed equivalenti ad un totale minimo generale dell'appalto parti a n° 10.800), secondo il calendario annuale scolastico (che sarà comunicato ad inizio anno scolastico) e per massimo 48 settimane in un anno. Ulteriori ore potranno essere richieste

dall'ente appaltante al bisogno durante tutto il periodo dell'appalto, come desunto dalla seguente tabelle per un massimo di:

ANNI	ORE COMPLESSIVE SERVIZIO N° 10.800	ORE AGGIUNTIVE MASSIME	ANNUE
anno 2018 (22 settimane)	1650	308	
anno 2019 (48 settimane)	3600	672	
anno 2020 (48 settimane)	3600	672	
eventuale proroga (26 settimane)	1950	364	

2. Il servizio ha per oggetto il servizio di pulizia di tutti o parte dei seguenti locali siti presso la sede dell'Asilo Nido Comunale, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Responsabile dei Servizi alla Persona dell'ente o da un suo delegato:

PIANO 1 SALONE - 11 STANZE - 7 SERVIZI IGIENICI - 2 DISIMPEGNI - 1 ATRIO - 1  
TERRA MAGAZZINO - 1 UFFICIO - 1 SALA DA PRANZO - 1 LAVANDERIA - 1  
SPOGLIATOIO - INGRESSO  
PERTINENZE  
ESTERNE RAMPA DI ACCESSO INGRESSO PEDONALE - AREA VERDE

Si riportano le metrature dei locali:

- 1) servizi igienici : 100 mq.
- 2) Area rimanente : 850 mq.

3. Il servizio di lavanderia concerne l'attività di lavaggio, asciugatura, stireria e cucito

#### **ADEMPIMENTI A FREQUENZA GIORNALIERA** (cinque giorni alla settimana)

- Raccolta di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie separandole per tipologia (carta, plastica ecc.), e depositandoli negli idonei locali di deposito;
- Svuotamento dei cestini;
- Trasporto dei rifiuti per l'esposizione dei sacchi nei giorni antecedenti alla raccolta a domicilio;
- Lavaggio e disinfezione dei cestini portarifiuti
- Spolveratura esterna ad umido con panni imbevuti di sostanze non alcoliche e profumate (tutti i giochi e gli arredi);
- Spazzatura di pavimenti e scale mediante l'uso di attrezzature, prodotti e mezzi atti a non sollevare la polvere;
- Spazzatura mediante l'uso di aspirapolvere dove sono presenti tappeti o moquette;
- Eliminazione delle impronte e macchie, con panno umido e prodotto adeguato, dalle superfici vetrate o lucide (finestre, porte a vetro, sportelli e antine a vetro, piastrelle);
- Lavatura e disinfezione di tutti i pavimenti scale, corrimano e relative inferriate;
- Lavaggio e disinfezione più volte al giorno degli apparecchi igienico sanitari e dei fasciatoi con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante;
- Lavaggio e disinfezione dei seggioloni, sedie e tavoli con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante;
- Lavaggio, disinfezione e deodorazione dei pavimenti dei servizi igienici;
- Posa di carta igienica, sapone liquido e carta per le mani nei vari distributori, la fornitura resta a carico dell'Amministrazione Comunale;
- Pulizia e disinfezione delle rubinetterie dei servizi igienici, degli erogatori di sapone e di specchi;
- Apertura dei serramenti esterni per ventilazione locali, chiusura ad intervento ultimato e spegnimento luci;
- Distribuzione stoviglie nelle zone pranzo
- Servizio di lavanderia, asciugatura, stireria e cucito se necessario;
- Assistenza alle insegnati, se richiesto, previo incontro periodico di raccordo con la coordinatrice dell'asilo nido.

#### **ADEMPIMENTI A FREQUENZA SETTIMANALE**

- Disinfezione apparecchi telefonici e interfonici;
- Detersione e disinfezione lettini e brandine;
- Lavaggio, con materiale adatto, di giochi, arredi, maniglie, porte e vetri eventualmente sporche o con impronte ecc.; ù

- Lavaggio pareti piastrelate dei servizi igienici;
- Spazzatura e lavaggio sotto i mobili
- Pulizia mobili stoviglie con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante;
- Lavaggio e disinfezione bidoni portarifiuti;
- Riordino e pulizia scale e rampe esterne (la rampa d'accesso dell'ingresso pedonale almeno 2 volte la settimana), degli zerbini presenti, delle sedie, tavoli e giochi nell'area verde esterna.

### **ADEMPIMENTI A FREQUENZA MENSILE**

- Pulizia e lavaggio controdavanzali
- Pulizia pareti e soffitti da ragnatele e polvere;
- Spolveratura esterna di tutti gli arredi (armadi, quadri, ecc.)
- Lavatura su entrambe le facce di tutte le superfici a vetro di finestre, porte a vetri, pannelli, vetrate di tramezzo, sopra luci di porte ed affini;
- Pulizia di elementi accessori quali zoccoli, targhe, cornici, persiane, spolveratura degli apparecchi fissi di illuminazione;
- Deragnatura esterna e interna di tutti i locali compresi i corridoi e le scale.
- Spolveratura dei caloriferi;
- Pulizia dei davanzali esterni;
- Pulizia a fondo dei termosifoni e ventilconvettori;
- Lavatura delle parti esterne dei mobili
- Lavatura dei corpi illuminanti;
- Lavatura su entrambe le facce degli infissi (porte, finestre e similari);

### **ADEMPIMENTI A FREQUENZA SEMESTRALE**

- Lavaggio a fondo dei pavimenti di tutti i locali con trattamento di ceratura

Gli addetti alle pulizie, al termine del servizio giornaliero, dovranno accertare lo spegnimento delle luci e la chiusura di tutte le porte, finestre, persiane, tapparelle esistenti.

L'appaltatore, nell'esecuzione di ogni tipo di pulizia, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente capitolato.

### **Articolo 11 - Personale in servizio**

1. Per lo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato, l'appaltatore deve avvalersi di almeno n. 1 addetto dalle ore 7.30 alle ore 16.00 e di n° 2 addetti dalle ore 16.00 alle ore 19.00 che devono svolgere le operazioni di pulizia contestualmente. Nell'impianto organizzativo di gestione del servizio l'appaltatore si impegna a incaricare non più di n° 4 addetti.
2. L'appaltatore ha libera organizzazione delle maestranze, fermo restando lo svolgimento di tutte le prestazioni cui è obbligato in fase del presente capitolato ed il conseguimento dei risultati. In ogni caso, il servizio di pulizia al termine delle attività didattiche deve essere sempre svolto contestualmente da due addetti. Non è quindi accettata l'esecuzione del servizio di una sola persona durante le operazioni di pulizia, in modo tale da assicurare le fondamentali condizioni di sicurezza sul lavoro e di incolumità personale.
3. Il personale, giudicato da parte del Responsabile dei servizi, persona negligente o inidoneo al corretto svolgimento del servizio dovrà essere immediatamente sostituito a semplice richiesta della stazione appaltante.
4. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente capitolato.
5. Poiché tutto il personale ha libero accesso in ogni locale è tenuto, previa responsabilità diretta dell'appaltatore, a non utilizzare l'attrezzatura dell'ente, a non aprire fascicoli, schedari, pratiche ecc. né in assenza né in presenza del personale dell'ente.
6. Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
7. Tutto il personale dipendente della Ditta dovrà essere dotato di idoneo abito da lavoro e ciabatte con tesserino di riconoscimento.

8. Il Responsabile della Cooperativa è tenuto ad effettuare periodiche ispezioni durante l'effettuazione del servizio per la verifica del corretto adempimento delle attività e della loro corrispondenza a quanto previsto nel presente capitolato.

## **Articolo 12 – Materiale e attrezzature e obbligo di rispetto dei "criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici"**

1. Tutte le attrezzature, i macchinari, gli utensili ed i materiali di consumo necessari per l'espletamento del servizio a "regola d'arte" dovranno essere forniti dall'aggiudicatario.
2. A titolo esemplificativo in allegato B) si elencano il materiale e le attrezzature ritenute necessarie. Alcune attrezzature indicate nell'allegato B) sono già fornite dalla stazione appaltante in quanto già presenti nella struttura. In alternativa l'appaltatore è libero di utilizzare eventuali attrezzature di sua proprietà. In ogni caso, qualora le attrezzature già fornite dall'ente appaltante dovessero usurarsi e deteriorarsi e ci fosse la necessità di dotarsi di nuova attrezzatura, l'aggiudicatario è tenuto a fornire in proprio l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio, fatti salvi gli elettrodomestici relativi all'attività di lavanderia e stireria, la cui sostituzione è a cura dell'ente appaltante.
3. La stazione appaltante si impegna, laddove possibile, a mettere a disposizione del personale dell'impresa idoneo luogo per il cambio indumenti e armadietti destinati a deposito degli indumenti stessi. L'ente si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche di tali ambienti assegnati all'appaltatore, il quale è comunque responsabile del mantenimento in buono stato degli stessi.
4. Il materiale di pulizia dovrà essere adeguato a quello richiesto dalle normative igienico sanitarie per la pulizia negli gli asili nido e dovrà essere non tossico o nocivo ed ecologico.
5. Tali prodotti ed attrezzature devono essere rispettosi dell'ambiente e biodegradabili. L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n°142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i " criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene ". Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 24/5/2012, l'Cooperativa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti , prodotti classificati "superconcentrati",prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo.

## **Articolo 13 - Consumi a carico della stazione appaltante**

1. Tutte le spese derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua necessarie all'espletamento del servizio sono a carico della stazione appaltante.

## **Articolo 14 - Comunicazioni obbligatorie inerenti il servizio**

1. L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima di iniziare il servizio le seguenti comunicazioni:
  - a) i nominativi e le generalità dei dipendenti che svolgeranno il servizio di pulizia;
  - b) il nominativo di un responsabile per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio che sarà la figura di riferimento per l'ente appaltante;
2. L'appaltatore dovrà comunicare ai competenti uffici, entro tre giorni e per iscritto, ogni eventuale variazione successiva, anche temporanea, di quanto al precedente punto 1).

## **Articolo 15 - Presa visione dei locali**

1. I soggetti interessati sono tenuti, a pena esclusione dalla gara, alla presa visione di tutti i locali connessi all'esercizio del servizio al fine di poter valutare attentamente tutte le circostanze relative all'affidamento in oggetto.
2. La stazione appaltante metterà a disposizione il proprio personale per accompagnare i soggetti in rappresentanza delle cooperative interessate previo appuntamento.
3. L'ente rilascerà apposita dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo.

4. Con la presentazione dell'offerta, l'appaltatore riconosce di aver preso visione dei luoghi e di avere tenuto conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse annesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo.
5. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire.
6. L'appaltatore eseguirà i lavori sopra descritti con la più attenta diligenza e si obbliga a segnalare ogni eventuale inconveniente, guasto, alterazione o altro ai locali e agli impianti che richiedono interventi manutentivi, onde evitare l'addebito delle conseguenti responsabilità.

#### PARTE IV – ONERI – GARANZIE - RESPONSABILITA'

##### **Articolo 16 – Direttore dell'esecuzione del servizio**

1. Il Comune di Arcisate, al fine di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, prima dell'avvio dello stesso, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.
2. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione stipulata tra l'appaltatore e il Comune, verificando altresì che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità alla convenzione. A tal fine il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare la regolare esecuzione delle prestazioni ed il perseguimento dei compiti a questo assegnati dalla legge.
3. Laddove necessario e qualora non sia già previsto dal presente capitolato, il direttore dell'esecuzione, fissa all'appaltatore, di volta in volta, le direttive per l'espletamento del servizio ed i termini di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui al presente capitolato, la cui mancata ottemperanza comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 21 del presente capitolato.
4. L'appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal direttore dell'esecuzione e in caso di irregolarità nello svolgimento dell'appalto, è tenuto a rimuovere le stesse dando luogo al ripristino entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione.

##### **Articolo 17 – Varianti in corso di esecuzione**

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto tra l'articolo 106 del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni alla convenzione nei seguenti casi:
  - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
  - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione della convenzione.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'appalto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della convenzione. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario della convenzione e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.
3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dalla convenzione che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni della convenzione originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo alla convenzione principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.
4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dalla convenzione.

5. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'appalto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

## **Articolo 18 – Personale**

In forza del contratto cui il presente capitolato è riferito, non deriva alcun rapporto di lavoro, né di collaborazione tra i soggetti utilizzati dall'appaltatore e la stazione appaltante. La remunerazione di tale personale è integralmente a carico dell'appaltatore.

## **Articolo 19 – Organico**

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo 4, commi primo e secondo del presente capitolato, l'appaltatore si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori utilizzati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.

2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo igienico sanitario che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare nel servizio.

4. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dalla stazione appaltante;
- b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati

5. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.

6. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

7. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 16, primo comma, lettera i) del presente capitolato.

8. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:

- a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;
- b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentri nello svolgimento del servizio.

## **Articolo 20 – Carta dei Servizi**

1. L'aggiudicatario ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento, entro 60 giorni successivi all'avvio del servizio deve predisporre la carta dei servizi in cui deve essere indicato almeno quanto segue:

- a) la presentazione dei servizi offerti con esplicitazione delle finalità, dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento, delle modalità di coordinamento del servizio con individuazione del responsabile di riferimento;
- b) le modalità di riconoscimento degli operatori con dotazione di cartellino di riconoscimento;
- c) il sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti, delle famiglie e degli operatori;
- d) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- e) le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

2. In allegato alla carta dei servizi deve essere elaborato un questionario di soddisfazione per gli utenti, con annessa scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti. Le schede ricevute devono sempre essere inviate al Comune .
3. L'appaltatore, dopo aver ricevuto parere favorevole da parte del Comune sul testo della carta dei servizi, deve procedere a propria cura e spese alla stampa della stessa che deve essere esposta all'interno dell'asilo nido in luogo visibile al pubblico in modo da facilitare la lettura e la consultazione agli utenti e agli altri soggetti che vi abbiano interesse.

#### **Articolo 21 – Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
3. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
4. La regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore è attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità attestata da tale documento, l'Ente sospende i pagamenti dei corrispettivi sin tanto che le posizioni anomale non siano state regolarizzate.

#### **Articolo 22 – Garanzia definitiva**

1. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del d. lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.
2. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

#### **Articolo 23 - Danni a persone o cose**

1. L'impresa è tenuta a utilizzare le attrezzature di proprietà dell'Ente appaltante con cura e diligenza. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati. Restano a carico dell'appaltatore, in modo totalmente esclusivo gli eventuali risarcimenti che lo stesso sarà tenuto ad assicurare, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'eventuale intervento di società assicuratrice.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile dei Servizi alla Persona o da un delegato alla presenza del rappresentante incaricato dalla cooperativa. La constatazione dei danni costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento che dovrà essere corrisposto dall'impresa.

#### **Articolo 24 - Copertura assicurativa per danni**

1. L'appaltatore è responsabile per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, derivanti direttamente o

indirettamente dall'attività di espletamento del servizio affidato, senza poter vantare nei confronti della stazione appaltante alcun diritto di rivalsa o di ristoro o indennizzo.

2. Antecedentemente alla stipulazione della convenzione e, nel caso in cui la convenzione non sia stata ancora stipulata, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati e che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza deve:
  - a) avere durata non inferiore a quella della convenzione cui essa è riferita;
  - b) avere quale unico oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
  - c) avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.
3. Qualora l'appaltatore abbia già stipulato un contratto di polizza di responsabilità civile generale a copertura dei danni a terzi nell'esecuzione della propria attività professionale, avente un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, per ogni sinistro, in alternativa a quanto indicato al comma 2, potrà produrre un'appendice alla polizza RC, già attivata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente capitolato, per tutta la durata della convenzione.
4. Indipendentemente dalle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e dai massimali garantiti, l'appaltatore risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
5. L'appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio.
6. Laddove la polizza preveda franchigie o scoperture l'importo non coperto resta a carico dell'appaltatore.
7. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante attestazione di pagamento della rata del premio almeno 7 giorni prima della scadenza della rata stessa.

#### **Articolo 25 –Subappalto. Cessione del contratto**

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 105 del d.lgs 50/2016.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

#### **Articolo 26 - Contestazioni e penalità**

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di una penale nella misura indicata nei commi seguenti. La mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni relative all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad g), del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:
  - a) riduzione, fino ad un massimo del 30%, dei giorni di inserimento lavorativo di una persona svantaggiata a tempo pieno o di due persone svantaggiate a tempo parziale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del presente capitolato, che l'appaltatore si è obbligato ad assumere per un periodo di tempo non inferiore a 24 mesi continuativi e i cui nominativi siano stati concordati con l'Ente appaltante: € 300,00 per ogni giorno di ritardo a persona;
  - b) ritardo fino a 60 giorni nella presentazione entro il termine previsto dal comma due dell'art. 5 del presente capitolato, dei progetti iniziali di inserimento lavorativo: € 150,00 per ogni giorno di ritardo di ciascun progetto;
  - c) irregolarità riscontrata nell'applicazione della normativa prevista dal CCNL delle Cooperative Sociali ai lavoratori svantaggiati inseriti, anche se soci della cooperativa: € 250,00, per ogni irregolarità riscontrata;
  - d) mancata ottemperanza degli impegni assunti in sede di offerta tecnica, in relazione alla predisposizione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo di cui all'art.5 del presente capitolato: € 450,00 per ogni inadempimento riscontrato;
  - e) ritardo nella trasmissione alla stazione appaltante delle relazioni indicate nell'art. 7, del presente capitolato: €

100,00 per ogni giorno di ritardo.

2. La mancata o inesatta esecuzione degli interventi di pulizia di cui all'articolo 8, del presente capitolato, determina l'applicazione delle seguenti penali:
  - a) lavori a ciclo giornaliero:
    - a.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 60,00;
    - a.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata: Euro 120,00;
  - b) Lavori a ciclo settimanale:
    - b.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 60,00;
    - b.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 320,00;
  - c) Lavori a ciclo mensile:
    - c.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 60,00;
    - c.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 320,00.
  - d) Lavori a ciclo semestrale:
    - d.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 60,00;
    - d.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 320,00.
  - e) Lavori su richiesta:
    - e.1) per ciascuna operazione prevista, eseguita insufficientemente: Euro 60,00;
    - e.2) per ciascuna operazione prevista e non effettuata Euro 320,00.
3. Tutte le operazioni dei vari cicli non eseguite o eseguite in modo insufficiente - per le quali sono previste le suddette penali - possono essere ridotte al 50%, a giudizio insindacabile dell'ente, se vengono eseguite dopo la segnalazione degli uffici competenti. Gli uffici competenti potranno segnalare immediatamente all'appaltatore l'inadeguatezza delle operazioni o la mancata esecuzione delle stesse e pretendere un sopralluogo da parte di un responsabile della ditta stessa.
4. La stazione appaltante, inoltre, applica le penali comminando sanzioni di importi rispettivamente di seguito indicati per le fattispecie:
  - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento;
  - b) mancata presenza in servizio simultanea di due addetti durante le operazioni di pulizia dei locali: € 300,00 per ogni evento;
  - c) mancata presenza in servizio di uno o più dipendenti, dovuta a sciopero, non comunicato al committente: € 300,00, per ogni giorno di assenza;
  - d) mancata ottemperanza al piano di sicurezza: € 600,00 per evento.
  - e) disservizi causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: € 600,00 per ogni evento;
  - f) disservizi o grave nocumento causati all'ente nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a colpa grave: € 1000,00 per ogni evento;
  - g) mancata segnalazione alla stazione appaltante di eventi rilevanti che potrebbero causare il mancato, carente o insoddisfacente espletamento del servizio: € 400,00 per evento.
  - h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
5. In caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
6. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
7. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone nel caso di cui al comma secondo lettera i) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.
8. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi

di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento delle rate del corrispettivo.

9. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.
10. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante.

### **Articolo 27 - Clausola risolutiva espressa**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;
- b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all'articolo 10 del presente capitolato;
- c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
- d) frode dell'appaltatore;
- e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d.lgs 81/08 e redatto secondo l'articolo 28 del decreto medesimo;
- f) ritardo oltre il novantesimo giorno rispetto nell'effettuazione degli inserimenti lavorativi di cui all'articolo 3, primo comma;
- g) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestatato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 13, secondo comma, ultimo periodo;
- i) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016;
- j) cessione anche parziale del contratto;
- k) fallimento dell'appaltatore;
- l) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di cui alla legge 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- m) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- n) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.

2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

### **Articolo 28 - Risoluzione del contratto**

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.

2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt.

1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.

3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.

4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.

5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.

6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "A".

L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

a) consenso alla proposta di risoluzione;

b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 22. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.

7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

### **Articolo 29 - Eccezione di inadempimento**

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento dei corrispettivi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

### **Articolo 30 – Recesso.**

1. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:

a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

2. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.

3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

4. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

### **Articolo 31 - Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.

2. L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante.

### **Articolo 32 - Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari**

1. I pagamenti verranno corrisposti all'appaltatore in rate mensili posticipate di pari importo. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa fattura, previo accertamento da parte dell'ufficio competente della regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante acquisizione del DURC.
2. Qualora i pagamenti dei corrispettivi non intervengano entro il termine fissato dal comma precedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento degli interessi maturati e calcolati in base alla vigente normativa di legge.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, l'appaltatore si assume analogo obbligo nei confronti dei subappaltatori e si impegna a comunicare alla stazione appaltante i relativi estremi identificativi.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, nonché dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, l'appaltatore è tenuto ad emettere verso l'Ente appaltante, la fattura in forma elettronica e non cartacea, riportando il relativo codice CIG, secondo le modalità previste nel Regolamento ministeriale n. 55/2013. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.M. 03.04.2013 n. 55, decorsi tre mesi dalla data di decorrenza dall'obbligo di fatturazione elettronica, l'Ente non potrà eseguire alcun pagamento, neppure in forma parziale, fino al momento del ricevimento della fattura in formato elettronico. Il Codice unico per la fatturazione elettronica è 49W643.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”, che ha modificato il Dpr n. 633/1972, in materia di IVA, l'appaltatore nella fattura è tenuto ad esporre l'IVA inserendo la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”. Il Comune, ai sensi della normativa sopra richiamata, provvederà a versare l'IVA direttamente all'erario.

### **Articolo 33 - Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'articolo 106, c1, lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. La revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito [www.istat.it/it/archivio/30440](http://www.istat.it/it/archivio/30440).

La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

### **Articolo 34 - Disposizioni relative all'esecuzione delle prestazioni**

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 102 del codice.

### **Articolo 35 – Aggiudicazione e stipula della convenzione**

1. L'aggiudicazione del servizio ha luogo con le modalità ed alle condizioni indicate all'art. 32 del codice.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, i rapporti contrattuali tra la Cooperativa aggiudicataria e il Comune verranno regolati mediante convenzione,
3. L'appaltatore decade dall'aggiudicazione se, prima della stipula della convenzione, cessa di possedere anche uno degli obblighi indicati all'articolo 4, lett. a) e b), del presente capitolato. Esso decade altresì nel caso in cui vengano fornite sul suo conto informazioni in materia di "antimafia" che comportino la decadenza dall'aggiudicazione.

### **Articolo 36 – Esecuzione in pendenza di stipulazione della convenzione**

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso.

### **Articolo 37 - Controlli e verifiche**

1. L'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta attuazione e gestione dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni trasmesse al Responsabile degli inserimenti lavorativi designato dalla cooperativa.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare e verificare la buona esecuzione del servizio di pulizia ed il rispetto delle scadenze e degli interventi mediante sopralluoghi periodici. Il risultato di tali controlli verrà verbalizzato. Il rappresentante dell'ente incaricato di tele controllo è il Responsabile dei Servizi alla Persona.
3. In caso di interventi straordinari richiesti dall'Amministrazione, l'Appaltatore è tenuto a rilasciare apposito rapporto di intervento che dovrà essere controfirmato dal referente del Servizio interessato e allegato a cura dell'appaltatore stesso alle relative fatture.

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 38 – Osservanza di leggi e regolamenti**

1. L'Aggiudicatario è soggetto alla piena ed integrale osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalto di servizi per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - a) alla legge 381/1991;
  - b) alla normativa in materia di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti, con particolare riferimento alla legge 82/1994 ed al DM 274/1997.
  - c) al D.lgs. 50/2016;
  - d) al DPR 207/2010;
  - e) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
  - f) alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

### **Articolo 39 - Contenzioso**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 208 del d. lgs 50/2016, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese. E' esclusa la competenza arbitrale

### **Articolo 40 – Spese contrattuali**

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

### **Articolo 41 - Tutela dei dati personali**

1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.

2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:

- a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.

3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.

4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.

5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venire a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.

6. I dati possono essere comunicati:

- a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
- b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
- c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs.196/2003.

## ALLEGATO A)

## ANALISI DEI COSTI DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ASILO NIDO

<b>Tabella analisi costo</b>	
Costo personale periodo 01/07/2018 – 31/12/2020	€ 137.440,50 oltre iva
Costo personale eventuale proroga	€ 30.283,50 oltre iva
Spese per materiale periodo 01/07/2018 – 31/12/2020	€ 4.130,00 oltre iva
Spese per materiale periodo eventuale proroga	€ 910,00 oltre iva
Spese generali e utile di impresa (15% di € 141.570,50 periodo 01/07/2018 – 31/12/2020)	€ 21.235,575 oltre iva
Spese generali e utile di impresa (15% di € 31.193,50 eventuale proroga)	€ 4.679,025 oltre iva
<b>Importo a base di gara periodo 01/07/2018 – 31/12/2020</b>	<b>€ 162.806,075 oltre iva</b>
Importo eventuale proroga	€ 35.872,525 oltre iva
Importo complessivo d'appalto	€ 198.678.60 oltre iva
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 220,00

I dati indicati nella colonna relativa al costo del personale, derivano dalla valutazione della manodopera necessaria calcolata in n. 1 dipendente, inquadrato nel livello A2, per circa n. 10.800 ore complessive ad un costo orario di lavoro pari ad € 15,53 desunto dalla tabella allegata al decreto 04 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche sociali *“Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali”* – riferito al mese di maggio 2013 ; il costo orario del lavoro è comprensivo delle quote di incidenza di IRAP.

## ALLEGATO B)

### ELENCO ESEMPLIFICATIVO MATERIALE E ATTREZZATURE DI PULIZIA

- DETERGENTE PER SERVIZI IGIENICI
- DISINFETTANT PER SERVIZI IGIENICI
- DETERGENTE PER SANITARI
- DISINFETTANTE PER SANITARI
- ANTICALCARE
- DETERGENTE PER PAVIMENTI LINOLEUM
- DETERGENTE PER PAVIMENTI PVC
- DETERGENTE PER PAVIMENTI CERAMICA
- DISINFETTANTE PER PAVIMENTI LINOLEUM
- DISINFETTANTE PER PAVIMENTI PVC
- DISINFETTANTE PER PAVIMENTI CERAMICA
- DECERANTE PER PAVIMENTI LINOLEUM VECCHI E NUOVI
- CERA PER PAVIMENTI LINOLEUM VECCHI E NUOVI
- DETERGENTE PER MOBILI E PER PIANI DI LAVORO
- DISINFETTANTE PER MOBILI E PIANI DI LAVORO
- DETERGENTE PER MANIGLIE CORRIMANO PIASTRELLE PORTE CALORIFERI CESTINI SPAZZATURA, ECC
- DISINFETTANTE PER MANIGLIE CORRIMANO PIASTRELLE PORTE CALORIFERI CESTINI SPAZZATURA PARETI LAVABILI, ECC
- ALCOOL
- DETERGENTE PER VETRI
- DETERGENTE PER MATERASSINI FASCIATI SEGGIOLONI GIOCHI "GROSSI"
- DETERSIVO IN POLVERE PER LAVATRICE
- DETERSIVO PER DELICATI
- AMMORBIDENTE
- CANDEGGINHA PROFUMATA
- DETERGENTE PER TAPPETI
- SMACCHIATORE
- DISGORGO PER WC E LAVANDINI
- DEODORANTI PER AMBIENTE
- AMMONIACA PROFUMATA
- CARTA MULTIUSO
- STRACCI PER PAVIMENTI
- SECCHI
- SPAZZOLONI
- SCOPE E PALETTE
- GUANTI
- MOP
- PANNI MULTIUSO
- PANNI SPUGNA
- SPUGNE
- SPUGNE
- BACINELLE
- CESTE PORTABIANCHERIA
- ATTREZZO LAVAVETRI E RICAMBI

Le seguenti attrezzature sono fornite dalla stazione appaltante in quanto già presenti nella struttura. In alternativa l'appaltatore è libero di utilizzare eventuali attrezzature di sua proprietà. In caso di usura la sostituzione degli stessi resta a carico dell'Ente appaltante.

- ASPIRAPOLVERI + SACCHETTI
- FERRO DA STIRO
- STIRATRICE A RULLO
- CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE PULIZIE, PER SACCHI SPAZZATURA E PER SACCHI BIANCHERIA
- LAVATRICE
- ASCIUGATRICE
- MACCHINA DA CUCIRE

ALLEGATO C)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI

RISCHI DA INTERFERENZE

(Preventivo)

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)

## **1. CONSIDERAZIONI GENERALI.**

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi. L'art. 26 del D. Lgs.n. 81/08 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento ai fini della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso della P.A. l'affidamento di servizi impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta. Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

### **1.1 REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI.**

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Esso è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art.68 e dell' All. VIII del D. Lgs.163/06. L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI al fine di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. A tal fine l'Impresa assuntrice del servizio dovrà produrre il proprio piano di sicurezza. I costi della sicurezza di cui all'art.86 c. 3<sup>bis</sup> del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal DM 145/00 "Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art.7. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. n.24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza. Il presente DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

### **1.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI.**

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;  
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

### 1.3 STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'Art. 86 c.3.bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n.163/06, così come modificato dall'art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che *"... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."*

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che *"il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

L'art.87 del D.lgs.163/06, al c.4, secondo periodo, recita: *"Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*.

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

## 2 ANAGRAFICA DELL'APPALTO.

### 2.1 OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto prevede l'affidamento a terzi dei servizi di pulizia e lavanderia dell'asilo nido del comune di Arcisate. I locali da pulire e le relative metrature sono riportati nel capitolato speciale d'appalto.

### 2.2 COMMITTENTE: Comune di Arcisate

Indirizzo sede legale: via Roma 2 – 21051 Arcisate VA

Codice fiscale partita IVA: 00250810124

Indirizzo unità produttiva: luoghi di svolgimento del servizio

Datore di lavoro: Responsabile Servizi alla Persona

R.S.P.P.: Dr. D'ambrosio David della Società " Gruppo Mercurio srl" – Cavallasca (CO)

### 2.3 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i riferimenti

a seguito di aggiudicazione appalto)

Impresa da selezionare in base a gara pubblica

Indirizzo sede legale:.....

Indirizzo unità produttiva:..... Codice fiscale e P.IVA :..... Registro

imprese:.....

Legale Rappresentante:..... Datore di

lavoro:.....

Referente del coordinamento:.....

Responsabile servizio prevenzione e protezione ..... Medico competente

.....

## 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

A seguito della valutazione effettuata, vengono valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

- a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

### **3.1 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DELL'ENTE.**

L'appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia degli stabili dell'Ente sopra descritti, dovrà operare tenendo in opportuna considerazione gli orari giornalieri di funzionamento dell'asilo.

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto. La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, aree esterne di ogni struttura deve essere effettuata nei termini e con le periodicità indicate analiticamente nel Capitolato.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto della incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
3. elettrocuzione;
4. sversamenti accidentali.

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in essere a cura dell'Appaltatore:

**rischio 1 e 4:** segnalazione con cartello temporaneo a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

**rischio 2:** chiusura del locale / spazio di intervento, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;

**rischio 3 :** utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa

deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti in considerazione nel Documento di

Valutazione dei Rischi, aggiornato semestralmente, e nel Piano di Emergenza e relative planimetrie esposte alle pareti.

### **4 MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.**

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

#### **4. 1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente.**

Designazione di un referente operativo della committenza per l'appaltatore (referente del coordinamento).

#### **4. 2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell' Appaltatore.**

Presenza di luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Nomina di un referente del coordinamento.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

### **5 COSTI DELLA SICUREZZA.**

In analogia ai lavori, come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso ~~data~~.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportati di seguito, riguardano:

a. prevenzione dei rischi di natura interferenziale;

b. segnaletica di sicurezza;

La stima viene effettuata in modo sintetico per voci singole e per l'intero periodo .

cod	tipologia	descrizione	Costo €
1	Prevenzione dei rischi di natura interferenziale	Attività di coordinamento, informazione, formazione dei lavoratori sui rischi	170
2	Segnaletica di sicurezza	Cartelli e nastro segnalatore	50
Tot			220

Arcisate, li

**IL COMMITTENTE:** \_\_\_\_\_

**L'APPALTATORE:** \_\_\_\_\_